

ALLEGATO SUB "A" ALL'ATTO N. 17.007 REP. E 2398 RACC.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)

E' costituita con sede nel Comune di Venezia la Società cooperativa denominata "**SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA**".

Nei confronti della stessa, si rendono applicabili, per quanto compatibili, **le norme sulle società a responsabilità limitata.**

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2038 (duemilatrentotto) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è disciplinata secondo il principio della mutualità **prevalente**, senza fini di lucro, ed ha per scopo della società la costruzione di case da assegnare ai soci, in proprietà, in diritto di superficie o in locazione. In relazione a ciò la cooperativa si propone di progettare,

pianificare, organizzare e gestire le attività elencate all'art. 4 del presente statuto.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi.

E' fatto divieto di:

1) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

E' fatto obbligo, inoltre, di devolvere, in caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Lo scopo prevalente della società, retta con i principi e la disciplina della previdenza e della mutualità, escluso ogni scopo di lucro, e':

- l'acquisto di terreni per la costruzione di case economiche popolari da assegnare in proprietà individuale ai soci, secondo le disposizioni del t.u. sull'edilizia economica

popolare del 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modifiche di cui alla legge 2 luglio 1949 n. 408 e sue proroghe ed al d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2;

- l'acquisto di terreni per la costruzione di unità abitative diverse da quelle di cui al paragrafo precedente da assegnare ai soci, in proprietà, in godimento o in locazione, anche con patto di futura assegnazione o riscatto;

- l'acquisto di case economiche, popolari o diverse dalle precedenti, da assegnare ai soci in proprietà divisa ed indivisa, o in diritto di superficie, residenze per giovani coppie e strutture residenziali per anziani come previsto dalla legislazione nazionale e regionale, sia in acquisto che in locazione ed anche in locazione con patto di futura vendita;

- l'effettuazione di operazioni immobiliari in genere.

La cooperativa, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, potrà procedere all'edificazione anche di porzioni di fabbricato ad uso artigianale e commerciale.

La cooperativa potrà, altresì, sia pure in via non prevalente, alienare anche a terzi non soci i beni immobili di qualsiasi genere di cui sia proprietaria, purché tale attività abbia carattere secondario rispetto all'attività mutualistica. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà acquistare aree, costruirvi case, sia direttamente in

economia, che concedendo cottimi o appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello stato e di altre persone fisiche o giuridiche, nonché infine compiere tutte le operazioni connesse o comunque necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sopra menzionato.

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.¹

Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi

¹ *Art. 2522, comma 1. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione in quanto compatibili le norme sulle Srl nelle cooperative che hanno un numero di soci operatori inferiore a 20 o un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad € 1.000.000 (art. 2519 c.c.).*

sociali.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b) composizione del nucleo familiare;

c) eventuali requisiti posseduti per l'assegnazione di alloggi economici o popolari;

d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore al minimo né superiore al massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, nel libro soci.

L'Organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta;
- della tassa di ammissione eventualmente stabilita;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio dei soci ha effetto nei confronti

della Cooperativa dopo la ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa stessa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi

prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico;

c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quota di capitale da essi effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c).

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota di capitale effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, comma 2 Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione nella Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Società consenta la divisione.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto

ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non è stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 16 (Conferimenti ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla delibera di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al suo proposto acquirente.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

La deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione motivata del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni destinate ai soci sovventori;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascun socio sovventore, ivi compresi coloro che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

In ogni caso ai soci sovventori, unitamente agli altri possessori di strumenti finanziari, non spetta più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Il diritto di recesso spetta ai soci sovventori, oltre che nei casi di legge, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti

nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può

proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili destinandoli:

a) a riserva legale, nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio

1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, la decisione dei soci può, in ogni caso:

- destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili o alla costituzione di riserve divisibili tra i soci non cooperatori;
- stabilire la distribuzione degli utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consenta, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento, stabilisce sulla destinazione del ristorno che

potrà essere attribuito ai soci cooperatori in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale delle rispettive quote sociali;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno tra i soci cooperatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed i singoli soci in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisioni dei soci e diritto di voto)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente Statuto e dalla legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dello Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio iscritto nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non sia in mora nel versamento della quota sottoscritta ha diritto di partecipare alle decisioni e può esprimere un solo voto, se socio cooperatore, o il numero di voti previsto dall'art. 19, se socio sovventore; sono fatte salve le limitazioni previste dall'art. 6 per i soci cooperatori ammessi alla categoria speciale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto secondo le procedure di cui al successivo art. 26; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con riferimento alle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma di cui sopra o quando lo richiedono uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e negli altri casi obbligatori per legge.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o

consenso espresso per iscritto)

In caso di procedura di consultazione scritta, viene trasmesso a tutti i soci e a tutti gli amministratori ed ai sindaci, ove nominati, il testo della decisione da adottare, con allegato l'eventuale parere del Collegio Sindacale, e deve essere fissato un termine, non inferiore a otto giorni, entro il quale il socio deve comunicare presso la sede sociale il proprio consenso o il proprio dissenso o la propria astensione; la mancanza di comunicazione va intesa come espressione di astensione.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza il testo della decisione e i conseguenti consensi, dissensi o astensioni.

Deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e tutti gli aventi diritto devono ricevere un'adeguata informazione.

L'Organo amministrativo, dopo aver accertato i risultati della votazione, procederà alla redazione di un apposito verbale da inserire nel libro delle decisioni dei soci; da detto verbale dovranno risultare la data in cui si è formata la decisione (che corrisponde a quella dell'ultima dichiarazione pervenuta tempestivamente), l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, le loro

dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La decisione è presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di procedura di consenso espresso per iscritto, ogni consenso dei soci che pervenga alla Società in ordine all'assunzione di una data decisione deve essere tempestivamente comunicato dall'Organo amministrativo agli altri soci ed ai Sindaci, ove nominati.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e tutti gli aventi diritto devono ricevere un'adeguata informazione.

La decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga il consenso a una data decisione da tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci. Per la formazione della maggioranza si tiene conto dei consensi pervenuti alla Società nel periodo temporale di non oltre venti giorni decorrente dal ricevimento della prima dichiarazione di consenso.

L'Organo amministrativo, dopo aver accertato i risultati della votazione, procederà alla redazione di un apposito verbale da

inserire nel libro delle decisioni dei soci; da detto verbale dovranno risultare la data in cui si è formata la decisione (che corrisponde a quella dell'ultima dichiarazione pervenuta tempestivamente), l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Art. 26 (Assemblee)

Le Assemblee sono convocate dall'Organo amministrativo anche fuori della sede legale, purchè in Italia:

- con lettera raccomandata recapitata ai soci al domicilio risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza;

- a mezzo di telefax o posta elettronica sempre che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L'avviso deve essere spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci;

- avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea nonchè l'elenco delle materie

da trattare e potrà fissarsi il giorno per la seconda convocazione per il caso che l'Assemblea di prima convocazione andasse deserta.

In ogni caso l'Assemblea delibera validamente quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; gli amministratori e i sindaci si considerano informati allorchè pervenga da parte loro apposita documentazione scritta attestante la conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e la non opposizione alla trattazione in Assemblea degli stessi.

Possono essere convocate Assemblee separate per singolo intervento edile con le stesse modalità e criteri previsti per l'Assemblea generale dei soci.

Nelle Assemblee generali deve essere assicurata in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi dell'Assemblea)

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà dei voti spettanti a tutti soci.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano o per appello nominale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 29 (Rappresentanza)

I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto ed appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, salve le limitazioni di legge. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento delle persone sopra indicate, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario anche non socio, salva l'assistenza di un notaio nei casi di legge.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un

Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

L'Amministratore unico o la maggioranza degli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci e durano in carica a tempo indeterminato o per il tempo determinato al momento della loro nomina, salvo revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati ai soci dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o a un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi membri.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

ogniqualevolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, a mezzo telegramma da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza sempre che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi membri e i sindaci, se nominati.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi **dell'art. 2386 comma 1 Codice Civile.**

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se

nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; in caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso d'urgenza alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza generale della Cooperativa. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza generale della Cooperativa spetta al Vice Presidente.

La Società potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a suoi dipendenti o a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

I soci, qualora sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale o la ritengano opportuna, eleggeranno tre sindaci

effettivi e due supplenti aventi i requisiti di legge e fissando l'ammontare del loro emolumento; i soci provvederanno pure alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale esercita, con i poteri di cui agli artt. 2403 bis e 2409 ter ultimo comma C.C., il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO VII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

Art. 38 (Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi allo scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà ai sensi di legge uno o più liquidatori, precisandone le funzioni e i poteri, determinerà le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, fisserà i criteri e le modalità della liquidazione.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

23 comma 4 lett. c);

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che delibererà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali e di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Si applicano alla Società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, le disposizioni del Titolo VI Libro V Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione.